

Prot. 481/23 Gob.

Prot. 24055-U
del 9/11/2023

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI "CURATORE SPECIALE DEL MINORE" INNANZI LA CORTE DI APPELLO ED IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DI CONCERTO CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI,

premettono

che viste le novità introdotte dalla cd. "Riforma Cartabia" è opportuno stabilire le linee guida per la formazione e la tenuta dell'elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di "curatore speciale del minore" e quella di "amministratore di sostegno" innanzi alla Corte di Appello di Napoli - Sez. Famiglia e Minori - ed al Tribunale Ordinario di Napoli;



che, pertanto, il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ritengono necessario organizzare annualmente un Corso di formazione per Avvocati – avvalendosi anche di altro organo formativo di rilevanza universitaria – per far conseguire ai Professionisti la specializzazione di "Curatore Speciale del Minore" o di "Amministratore di sostegno" e formare gli stessi allo svolgimento di tali funzioni;

che sarà, inoltre, creato un elenco contenente i nominativi dei predetti Avvocati specializzati – che hanno terminato proficuamente il corso – suddiviso in materia civile e volontaria giurisdizione dal quale i Magistrati potranno attingere per le nomine e che verrà reso disponibile a tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario del Distretto;

predispongono ed adottano il seguente Regolamento.

Art. 1. - Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di curatore speciale del minore in ambito civile ovvero di amministratore di sostegno

- a. essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Napoli;
- b. essere iscritti all'elenco degli Avvocati iscritti al gratuito patrocinio;
- c. aver maturato una anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno cinque anni;
- d. non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso;
- e. non aver subito condanne disciplinari definitive superiori all'avvertimento, né avere in corso procedimenti disciplinari;
- f. essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- g. essere in regola con gli obblighi di continuità professionale imposti dal DM 47/2016 e ss.mm. ed in particolare della formazione continua fino alla data di presentazione dell'istanza;
- h. essere garantiti da polizza per la responsabilità civile professionale i cui estremi dovranno essere comunicati al momento dell'iscrizione;
- i. essere in regola con l'invio del Modello 5 alla Cassa Nazionale Forense;
- j. aver frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato dal COA di Napoli con periodicità annuale, od un Corso di Formazione realizzato da un Ente Universitario che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal COA di Napoli e che sia stato approvato ed accreditato dallo stesso o dal CNF;
- k. in alternativa alla frequentazione del corso, il requisito risulta raggiunto dopo avere esercitato nel corso della carriera professionale il ruolo di curatore speciale del minore in almeno 20 procedimenti in ambito del diritto familiare;
- l. per la permanenza nell'elenco l'Avvocato dovrà frequentare proficuamente, ogni 2 anni, un Corso di aggiornamento.



Art. 2 - Corso di Alta Formazione

Il COA di Napoli annualmente organizza almeno un corso di alta formazione in materia civile/volontaria giurisdizione (a pagamento e di almeno 50 ore), al fine di rilasciare gli attestati necessari all'iscrizione nell'Elenco – ed a cui potranno partecipare non più di 60 avvocati –, in cui saranno trattati argomenti necessari alla abilitazione alle predette funzioni tra cui: deontologia, diritto processuale civile, rapporti con i CTU, rapporti con i Servizi sociali, poteri sostanziali del curatore speciale del minore, ascolto del minore.

Il corso sarà articolato in lezioni di 4 ore ed i docenti saranno Magistrati, Psicologi, Assistenti sociali, Avvocati ed un Counselor.

Art. 3 - Corso di aggiornamento

Il COA di Napoli annualmente organizza almeno un corso di aggiornamento in materia civile/volontaria giurisdizione, prevalentemente nella forma seminariale, con un approccio preferibilmente pratico di 16 ore, destinato agli iscritti all'Elenco.

La proficua frequenza di uno di tali corsi è necessaria per la permanenza nell'Elenco.

Art. 4 - Cancellazione ed esclusione dall'Elenco

L'avvocato sarà cancellato dall'elenco laddove venissero a mancare i requisiti di cui all'art. 1 e se non rispettata la partecipazione periodica ai corsi di aggiornamento.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente o su indirizzo del Magistrato, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, nel rispetto del principio del contraddittorio, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici previsti per l'esercizio della professione forense e/o abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi nel corso di un anno.

Art. 5 - Tenuta dell'Elenco

L'Elenco sarà inserito in apposita sezione del sito web dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Per ogni professionista iscritto all'Elenco verranno riportati il domicilio, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici e la foto-tessera.

La tenuta dell'Elenco compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli la cui gestione potrà essere delegata al Consigliere con la delega "persona - famiglia e minori", oggi nella persona dell'Avv. Loredana Capocelli.

Sarà cura ed onere del Consiglio dell'Ordine provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilasciare certificazione di iscrizione.



Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso al Presidente dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Art. 6 – Revisione dell'elenco

La revisione dell'Elenco, con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza, è biennale.

Art. 7 – Rinvio delle udienze e delega delle funzioni

Il curatore speciale del minore o l'amministratore di sostegno nominati dal Tribunale potranno invocare il rinvio delle udienze in cui sono convocati solo in caso di legittimo e documentato impedimento.



La delega ad altro Professionista non è consentita per le udienze di comparizione delle parti e per tutte le udienze non di mero rinvio.

Art. 8 – Norme transitorie

I Magistrati del Tribunale e della Corte di Appello di Napoli potranno attingere, per le nomine dei curatori ed amministratori di sostegno, dal già esistente Albo Curatori speciali Tribunale Minorenni fino a quando non sarà completato il primo popolamento dell'Elenco istituito con il presente regolamento.

Napoli, 9 novembre 2023.

Il Presidente della Corte di Appello di Napoli F.F.
Dott. Eugenio Forgillo

Il Presidente del Tribunale di Napoli
Dott.ssa Elisabetta Garzo

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Avv. Immacolata Troianiello